

**COMUNE DI GENIVOLTA**  
**PROVINCIA DI CREMONA**  
Verbale n. 12 del 22/9/2024

**Oggetto: Parere del Revisore dei Conti in merito della deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto “MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024/2026 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 30.01.2024”.**

L’anno 2024, il giorno 22 del mese di settembre, il Revisore dei Conti Dott. Roberto Antifora procede alla verifica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024/2026 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 30.01.2024”.

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (punto 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)) a seguito dell’approvazione del rendiconto dell’anno 2023, in modo da tener conto dei valori dell’esercizio rendicontato;

RICHIAMATI:

- l’art. 91 del T. U. E. L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che prevede, al comma 1, che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

- l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

- le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, formalizzate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – dell’8/5/2018, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27/7/2018. Secondo tali linee di indirizzo la “dotazione organica”, costituita dal personale in servizio e da quello di cui si prevede l’assunzione nel PTFP, si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima che non può essere valicata e che deve rispettare i tetti previsti dalla normativa vigente per l’ente considerato. All’interno dei tetti citati, la declinazione delle categorie, profili e professionalità trova la sua definizione nel PTFP triennale ed annuale;

- il D.L. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, che ridefinisce le modalità di quantificazione della capacità assunzionali dei comuni, e in particolare il comma 2 dell’art. 33 che individua un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, giudicata in base al rapporto spesa di personale / entrate correnti;

- il DM del 17/03/2020, attuativo del D.L.34/2019, efficace a decorrere dal 20/04/2020, che definisce puntualmente i nuovi spazi di spesa assunzionali, diversi a seconda che l'ente ricada in una delle tre fasce che possiamo definire a "bassa", "elevata" o "moderata" incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti;

- la circolare esplicativa del Decreto a pubblicata sulla GU n. 226/2020;

- l'art.9, comma 8 della legge 28.12.2001 n.448, il quale dispone che, a decorrere dell'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

VISTO l'art.3 comma 10 bis del D.L.90/2014 convertito in L.114/2014 che prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in tema di personale previste dal medesimo articolo, siano certificate dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio dell'ente;

CONSIDERATI :

- il D.LGS 30.03.2001 n.165;
- Il d.Lgs 27.12.1997 n.449;
- lo statuto e il regolamento di contabilità;
- gli artt. 48, 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;

ESAMINATI gli atti sottoposti all'attenzione dello scrivente in relazione al parere in oggetto;

TENUTO CONTO della capacità assunzionale art. 33 comma 4, D.L.34/2019 e D.P.C.M. 17/3/2020 così come indicata nella tabella inviata al Collegio e della dotazione organica approvata dalla Giunta con deliberazione n.67 del 31/3/2016.

CONSIDERATO che il valore soglia del rapporto tra la spesa per il personale e le entrate correnti è pari al 18,55% e che tale valore rientra nei parametri di virtuosità determinati dal Decreto sopra richiamato;

VERIFICATO che:

- la proposta risulta compatibile con il D.U.P 2024/2026;
- con la modifica proposta, la spesa per il personale si pone nei limiti imposti dalle vigenti leggi con l'applicazione dei parametri e delle tabelle ivi previste;
- che l'Ente, nella fattispecie, ha seguito l'iter procedurale previsto dalla normativa di riferimento,

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

riguardo alla proposta di deliberazione avente ad oggetto MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024/2026 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 30.01.2024, così come sottoposta allo scrivente.

Milano, il 22/9/2024

IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. Roberto Antifora  
FIRMATO DIGITALMENTE